

Prot. 1329



Ordinanza sindacale n° 9 del 05/05/2023

OGGETTO: Divieto di bivacco, campeggio e accampamento su tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

CONSIDERATO che con l'inizio della bella stagione è lecito attendersi un notevole aumento delle presenze di turisti sul territorio del Comune di Sennariolo;

CONSIDERATO che nel territorio comunale, precisamente in località Santa Vittoria, è presente un'area attrezzata per l'ospitalità di camper e caravan;

CONSIDERATO che il bivacco, il campeggio e l'accampamento realizzati anche con veicoli quali camper, caravan, furgoni e altri veicoli simili che occupino lo spazio esterno alla loro sagoma, in aree comunali prive di servizi igienici, acqua potabile e servizio di raccolta rifiuti, possono causare gravi problemi per la salute pubblica e il verificarsi di illeciti amministrativi e reati di tipo ambientale oltre che l'illecita occupazione di spazi pubblici;

CONSIDERATO che le attività in questione possono essere causa di danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato, con pregiudizio per la vivibilità urbana come definita dall'art. 2 del D.M. 5 agosto 2008;

RITENUTO pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità, del decoro e dell'igiene pubblica, di vietare il bivacco, il campeggio e l'accampamento su tutto il territorio comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articolo 50;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;

VISTA la legge 689/1981;

ORDINA

a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza su tutto il territorio del Comune di Sennariolo, il divieto di bivacco, campeggio e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli quali camper, caravan, furgoni e altri veicoli simili che occupino lo spazio esterno alla loro sagoma.

Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge n° 689/81 nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

DEMANDA

alle forze di polizia l'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

la comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di Oristano, alla Questura di Oristano e alla Stazione dei Carabinieri di Cuglieri.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n°1034 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Sennariolo, li 05/05/2023

Il Sindaco

